



TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

Art. 1

E' costituita una associazione non a scopo di lucro denominata "Playa Sardinia ONLUS".
L'associazione - agli effetti fiscali - assume la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale adottandone L'acronimo ONLUS in conformità al D.L. n. 460/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

L'associazione ha sede legale in Valledoria , V. P.Dettori, 9.
Con deliberazione del proprio consiglio direttivo potranno essere istituite sedi operative e/o amministrative diverse.

Art. 3

L'associazione ha durata di venti anni .
L'assemblea straordinaria dei/delle soci/ie potrà prorogare, alla scadenza, il termine di durata.

TITOLO II

Scopo ed oggetto

Art. 4

L'associazione - nel perseguire finalità di tutela ambientale - si propone di ideare e realizzare progetti che diano alla vita, nell'ambito del territorio in cui essa opera, un valido supporto in campo ambientale, quanto più possibile rispondente ai bisogni del territorio, ed in particolare sull'area marina. Si prefigge, perciò, di valorizzare e tutelare le risorse presenti sul territorio e di sollecitare la nascita di cooperazioni territoriali tra le altre aree S.I.C. in Sardegna e nei territori UE.

Per la realizzazione dei suoi scopi l'associazione potrà attivare una rete di collaborazioni tra le cooperative, le associazioni - anche di volontariato - e di queste con gli Enti pubblici e privati operanti nella medesima direzione.

Art. 5

L'oggetto dell'attività dell'associazione riguarda quindi:

- a) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente attraverso:
- servizi di formazione ed informazione, realizzazione, gestione e manutenzione ambientale. In particolare:
 - visite guidate per educazione ambientale, presso l'area l'area S.I.C. Foci del Coghinias;
 - educazione ambientale, promozione e organizzazione di corsi, sulle tematiche sportive ambientali come immersioni, vela, ed altre ecocompatibili;
 - recupero di ambiti naturalisticamente e/o paesaggisticamente compromessi;
 - rinaturalizzazione ambientale; attività e gestione della selvicoltura; attività e gestione agronomica; inserimento paesaggistico-ambientale di infrastrutture; progettazione e realizzazione degli spazi verdi urbani e suburbani pubblici e privati; analisi paesaggistiche e territoriali; pianificazione ecologica del territorio; valutazione di impatto ambientale;
 - arredo urbano; restauro conservativo di parchi e giardini storici; manutenzione del verde sportivo e inverdimento di parcheggi;
 - consulenze agronomiche, forestali, ambientali, paesaggistiche e geo-pedologiche;
 - convegni, seminari, dibattiti per introdurre o approfondire tematiche scientifico-ambientali (apicoltura, erboristeria, cucina naturale, orticoltura biologica, botanica, zoologia ecc.), preparazione e gestione di corsi di preparazione e di aggiornamento per insegnanti, animatori e operatori socio-culturali, nonché studenti di ogni ordine e grado;
 - produzione di materiale informativo e di documentazione per le attività didattiche;



costituzione e gestione di un centro di documentazione, ricerca ed informazione aperto a enti pubblici o privati e a privati cittadini;
sviluppo applicativo, elaborazione e pubblicazione on line e su supporti digitali e cartacei;
redazione, traduzione, diffusione di dispense, riviste, libri e altro materiale informativo e di documentazione di interesse scientifico-ambientale e storico-architettonico;
gestione di centri ricreativi e di iniziative ricreative finalizzati all'animazione del tempo libero di anziani/e, bambini/e, e giovani;

b) attività di assistenza sociale e di formazione extra scolastica nei confronti di donne e uomini svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

L'associazione per realizzare gli scopi primari - oltre alle attività essenziali indicate alle lettere a) e b) del presente articolo - potrà svolgere qualunque attività connessa e/o accessoria a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fideiussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale.

Art. 6

Possono essere soci coloro che, persone fisiche o giuridiche, condividendo gli scopi dell'associazione, cooperano concretamente alla loro realizzazione e/o fruiscono dei servizi della stessa associazione.

L'associazione ha la facoltà di nominare soci onorari scelti tra coloro che si sono particolarmente distinti per gesti e azioni di rilevante significato rispetto ai fini culturali e istituzionali dell'associazione stessa.

Tutti i soci hanno diritto di voto ad eccezione dei minorenni.

Art. 7

I soci si suddividono in tre categorie:

- soci promotori
- soci ordinari
- soci onorari

Sono soci promotori coloro che si impegnano nell'associazione con apporti continuativi e che sono promotori di attività sociali.

Sono soci ordinari coloro che rinnovano annualmente il loro impegno associativo e che fruiscono dei servizi della associazione.

Sono soci onorari coloro che, segnalati al direttivo e dal medesimo valutati, si sono distinti in azioni di evidenza pubblica sulle tematiche ambientali e sociali.

Tutti i soci sono tenuti a contribuire alla vita dell'associazione con le quote annuali di adesione stabilite dal direttivo al principio di ogni anno sociale: le quote vengono stabilite sulla base dei programmi sociali e del piano di servizi erogabili.

I soci onorari possono essere dispensati dal versamento di quote e/o dei contributi dell'associazione.

E' esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

Art. 8

L'ammissione di nuovi soci di tipo promotore o onorario è deliberata dal consiglio con riferimento agli artt. 6 e 7 del presente statuto, non è prevista delibera per l'ammissione di soci ordinari, ma vi è l'obbligo di notifica successiva in consiglio, che ha facoltà di revoca.

L'ammissione di soci promotori o onorari deve essere proposta da almeno due soci non ordinari.

Art. 9



I soci cessano di appartenere all'associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Art. 10

Può recedere su domanda il socio che non sia più in grado di collaborare e/o partecipare al perseguimento degli scopi sociali.

Il recesso è accordato dal consiglio direttivo tenendo conto degli impegni che il socio ha in corso con l'associazione.

Art. 11

Può essere dichiarato decaduto il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di concorrere in alcun modo al raggiungimento degli scopi sociali.
- c) che non sia in regola con la quota associativa annua.

Art. 12

Può essere escluso il socio:

- a) che svolga attività in contrasto con quelle dell'associazione;
- b) che non osservi le deliberazioni degli organi sociali competenti;
- c) che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'associazione.

L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo dopo che al socio sia stato, per iscritto, contestato il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni.

Art. 13

Il socio che cessa di appartenere alla associazione per recesso, decadenza od esclusione, non può rivendicare alcun diritto sul patrimonio e sulle quote già pagate.

TITOLO III

Organi sociali

Art. 14

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;

Art. 15

L'assemblea viene convocata almeno una volta l'anno dal consiglio direttivo a mezzo avviso da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto. Non è ammessa delega.

Un terzo dei soci aventi diritto al voto può richiedere la convocazione dell'assemblea.

In questo caso la convocazione deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta.

Sono compiti dell'assemblea:

- a) deliberare sugli indirizzi generali dell'associazione;
- b) approvare il bilancio annuale consuntivo e preventivo;
- c) nominare i componenti del direttivo fissandone il numero prima dell'elezione;
- d) deliberare su ogni argomento sottoposto dal consiglio direttivo;
- e) modificare lo statuto sociale e i regolamenti;
- f) deliberare in ordine allo scioglimento dell'associazione.

Art. 16

Le assemblee sono presiedute dal presidente o da suo delegato.

Art. 17

Le assemblee ordinarie sono realizzabili anche per mezzo di strumenti telematici, e valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti. I soci deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con maggioranza dei presenti.

Le assemblee straordinarie, di modificazione dello statuto, sono realizzabili anche per mezzo di strumenti telematici, e sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

In seconda convocazione le assemblee straordinarie sono valide con qualsiasi numero di soci presenti e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. Di ogni assemblea verrà redatto apposito verbale.

Art. 18

Il consiglio direttivo è investito di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con riferimento alle indicazioni programmatiche generali dell'assemblea. Il consiglio direttivo è nominato dall'assemblea. Esso dura in carica cinque anni.

I componenti del consiglio direttivo, che variano da un minimo di tre a un massimo di nove, sono rieleggibili. Il consiglio direttivo può delegare alcune funzioni ad un amministratore delegato, ad un comitato esecutivo o a un direttore.

Art. 19

Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) curare l'esecuzione delle delibere dell'assemblea;
- b) progettare e verificare lo svolgimento delle attività sociali;
- c) elaborare il bilancio consuntivo annuale e il bilancio preventivo;
- d) convocare le assemblee previste dallo statuto;
- e) deliberare in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei soci;
- f) nominare i soci onorari;
- g) fissare la misura delle quote sociali e degli eventuali contributi associativi supplementari;
- h) deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria compresa l'apertura di conti correnti con enti finanziari e/o istituti bancari nell'ambito delle attività sociali;
- i) assumere personale dipendente o stipulare contratti d'opera con soci e terzi;
- l) deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale non riservati all'assemblea dalle norme di legge o dal presente statuto.

Art. 20

Il consiglio direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno e inoltre ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando lo richieda un terzo dei suoi membri. Le delibere del consiglio direttivo sono valide quando sono assunte con la maggioranza assoluta dei membri.

Il consiglio direttivo nomina al suo interno un tesoriere e un segretario verbalizzante.

Art. 21

Il presidente ha la firma e la rappresentanza dell'associazione ed è nominato dal consiglio direttivo. Il vicepresidente, pure nominato dal consiglio direttivo, ricopre le funzioni del presidente in caso di indisponibilità.

Poteri speciali per la firma di singoli atti possono essere attribuiti all'amministratore delegato e/o al direttore ed eventualmente ad operatori dell'associazione.

Art. 22

Spetta al direttivo tenere e controllare i libri sociali, la tenuta della contabilità e i libri contabili.



Su richiesta per dei soci i documenti devono poter essere sempre disponibili per la visione, si deve dare notizia nella relazione che il direttivo redige annualmente.

TITOLO IV

Patrimonio - Esercizio sociale

Art. 23

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote di adesione, dalle quote annuali dei soci, da eventuali altri contributi associativi supplementari, dalle donazioni e da ogni cespite che potrà essere conseguito nel rispetto delle norme vigenti.

Alle spese occorrenti per il funzionamento dell'associazione si provvederà con le contribuzioni annuali obbligatorie dei soci e con i proventi delle attività sociali.

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'assemblea deve approvare il bilancio entro il 30 aprile di ogni anno.

Gli utili e gli avanzi nella gestione non sono mai distribuibili tra gli associati neanche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli avanzi di gestione annuali saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Ai componenti del consiglio direttivo possono essere corrisposti emolumenti individuali annui non superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994 n. 645 e dal decreto legge 21 giugno 1995 n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995 n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO V

Scioglimento e liquidazione

Art. 24

In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell'associazione, il patrimonio residuo e le eventuali eccedenze attive risultanti dal bilancio di liquidazione dopo il pagamento di ogni passività, andranno devolute a enti e organismi con qualifica di ONLUS o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23/12/1996 n. 662.

TITOLO VI

Clausola compromissoria

Art. 25

I soci sono obbligati a rimettere alla decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra soci e tra associazione e soci che insorgessero sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, negli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali. Il collegio arbitrale è composto da tre membri, di cui uno nominato dalla parte che ricorre all'arbitrato, uno nominato dalla controparte (l'associazione oppure il socio in caso di controversie tra i soci) e il terzo nominato dagli altri due arbitri, oppure in caso di assenza di accordo, dal Pretore competente per territorio.